

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
AGGIORNAMENTO 2019 - 2021
DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI
FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO**

Approvato in seduta di Consiglio dell'Ordine, Belluno il 31-01-2019

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190)

PER IL TRIENNIO 2019-2021

1. PREMESSA

Il complesso normativo costituito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e dai successivi decreti attuativi, ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo e di promozione della trasparenza amministrativa, operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte.

La questione dell'applicabilità della suddetta normativa anticorruzione agli ordini e ai collegi professionali, caratterizzata a lungo da notevoli controversie interpretative, è stata oggetto della delibera 21 ottobre 2014 n. 145/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in base alla quale ha disposto che gli Ordini professionali, anche di livello territoriale, avendo la natura giuridica di enti pubblici non economici, sono destinatari della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e conseguenti decreti delegati.

Il presente Piano è stato unificato ai sensi della Delibera n.1310 del 28.12.2016 dell'ANAC sulle Linee guida per l'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, che al punto 2 ribadisce l'unione in un unico Piano dell'azione di prevenzione della corruzione e della trasparenza e di un unico responsabile.

L'aggiornamento annuale del Piano oltre a definire alcuni aspetti organizzativi emersi nel corso del 2018 si è reso necessario anche per l'adeguamento al nuovo Piano nazionale Anticorruzione dell'ANAC approvato con delibera ANAC numero 1074 del 21 novembre 2018, "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione" che nelle sue indicazioni ha recepito quanto espresso nel DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 . "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche."

Nel PTPCT 2019-2021 si pone l'attenzione sul capitolo specifico della formazione; trattato con un ulteriore approfondimento ed una maggiore definizione dell'intera procedura della gestione della formazione continua dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti all'Ordine di Belluno.

Per l'elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i Consiglieri dell'Ordine territoriale, mediante il confronto sulle informazioni aventi ad oggetto l'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza, la discussione e conseguente adozione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Il presente piano sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ordine territoriale.

2. II QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Legge 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012.

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62: Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 2015 n.124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

INOLTRE:

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT ora ANAC) n. 72 dell'11 settembre 2013.

Delibera 21 ottobre 2014 n.145/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali".

Delibera del Consiglio dell'Autorità del 23 novembre 2016 in forma provvisoria con cui è stato approvato lo schema di Linee guida.

Delibera del Consiglio dell'Autorità del 28 dicembre 2016 n.1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016"

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente piano, sono definiti:

a) Ordine: l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui all'art.9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;

b) Ordine territoriale: Ente pubblico non economico a livello provinciale o interprovinciale costituito dagli iscritti nella circoscrizione;

c) Consiglio dell'Ordine territoriale: organo dell'Ordine a livello provinciale o interprovinciale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;

d) Consiglio di disciplina dell'Ordine territoriale: organo dell'Ordine territoriale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo;

e) Iscritti: i Dottori Agronomi e Dottori Forestali, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e Agronomi Junior e Forestali Junior, Biotecnologi Agrari, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001; le società tra professionisti di cui alla la LEGGE 12 novembre 2011, n. 183;

f) Professione regolamentata: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

g) Professionista: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

h) Portale Istituzionale ODAF Belluno: il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;

i) Codice deontologico: Il codice deontologico dell'Ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che contiene norme di comportamento generali e particolari tratte da regole di condotta affermatesi nel campo professionale, che hanno carattere precettivo e vincolante, sia per l'aspetto sostanziale, che per quello sanzionatorio e integra i principi generali dell'Ordinamento professionale;

k) ANAC: l'Autorità nazionale anticorruzione;

l) PTPCTT: il Piano Triennale Prevenzione Corruzione;

m) PTTI: il Piano Triennale Trasparenza ed Integrità;

n) PNA: il Piano Nazionale Anticorruzione;

o) RPCT: il Responsabile trasparenza e prevenzione corruzione;

p) RP: il responsabile del procedimento;

4. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

Come evidenziato dalla Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013, avente ad oggetto "legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", al punto 1, la richiamata Legge n. 190/2012 "non contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta" e "il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati".

Le situazioni rilevanti, pertanto, non si esauriscono nella violazione degli artt. 318, 319, 319-ter del C.P. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del C.P., ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'attività amministrativa a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

5. FINALITA' E OBIETTIVI

Il presente piano, in conformità alle prescrizioni della legge 190/2012 e della conseguente normativa sopra richiamata, risponde alle finalità di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; ed in particolare persegue gli obiettivi di:

- a) individuare le attività dell'Ordine nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) monitorare i rapporti tra l'Ordine e i soggetti esterni che con lo stesso interagiscono;
- d) assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e promuovere la trasparenza come misura finalizzata alla prevenzione della corruzione.

6. SOGGETTI E FUNZIONI

A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione: approva il Piano Nazionale Anticorruzione; esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle P.A. in attuazione della L. n. 190/2012 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa.

Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, l'A.N.A.C. può applicare una sanzione nel caso di omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento. Con propria Delibera 9 settembre 2014 pubblicata in G.U. n. 233 del 7 ottobre 2014, l'ANAC ha approvato l'apposito Regolamento in materia di esercizio del suddetto potere sanzionatorio.

L'art. 19, comma 2, del citato D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha inoltre stabilito che i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione.

A livello decentrato e locale le singole pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla Legge e dal P.N.A.

Per quanto riguarda l'**Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno**:

a) il Consiglio

- nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e i suoi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno;
- approva il Codice di comportamento;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione ed all'attuazione della trasparenza.

b) Il Responsabile della prevenzione della corruzione

esercita i compiti ad esso attribuiti dalla normativa di riferimento e in particolare:

- elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e i successivi aggiornamenti da sottoporre al Consiglio per l'adozione;
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- individua programmi di formazione che tengano conto delle attività a maggiore rischio corruzione;
- entro il 15 dicembre di ogni anno predisponde una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio al quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;
- cura la diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento, la pubblicazione sul sito istituzionale, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione;
- cura che siano rispettate le disposizioni del D.lgs. 39/2013 in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, in attuazione dell'art. 15 dello stesso D.lgs. 39/2013.

Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno (da qui in avanti indicato come "Responsabile") è stato nominato, con delibera del consiglio del 8 ottobre 2014, il Consigliere dott. For. Angelo Troian.

Con la delibera del 10 gennaio 2017 il dott. For. Angelo Troian è stato nominato anche Responsabile della trasparenza in una logica di semplificazione ai sensi dall'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. Le Funzioni e i compiti del Responsabile della trasparenza sono descritti nella parte specifica dedicata alla Trasparenza.

Il Responsabile potrà avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, della collaborazione dei Consiglieri dell'Ordine. Al fine di realizzare la prevenzione, tutti i soggetti presenti nell'organizzazione

dell'amministrazione dell'Ordine prestano nei confronti del Responsabile la collaborazione necessaria e le informazioni richieste ai sensi di legge.

c) I dipendenti dell'Ordine

L'Ordine non ha dipendenti, qualora procedesse ad una assunzione questi partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., segnalano al Responsabile le situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e casi di personale conflitto di interessi.

d) I Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ordine territoriale

I collaboratori osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., segnalano al Responsabile le situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporti con l'Ente.

7. GESTIONE DEL RISCHIO

7.1 Le aree di rischio obbligatorie

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale

1 La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell'autorità amministrativa.

Quattro sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità:

1. AN: la scelta dell'emanazione o meno di un determinato atto
2. QUID :il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori
3. QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma)
4. QUANDO: momento in cui adottare il provvedimento

7.2 Altre aree di rischio

Alle aree sopraindicate gli Enti possono aggiungere ulteriori aree individuate in base alle proprie specificità. L'Ordine, per la specifica organizzazione e attività che svolge, non individua ulteriori aree di rischio.

7.3 Modalità di valutazione delle aree di rischio

La valutazione delle aree di rischio è stata elaborata secondo la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione ⁽²⁾.

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante

Aree di rischio	valore medio della probabilità ⁽³⁾	Valore medio dell'impatto ⁽⁴⁾	Valutazione complessiva del rischio ⁽⁵⁾
A) Area: acquisizione e progressione del personale	0	0	0
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1	1	1
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	0	0
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	0	0

2 L'allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" del piano nazionale anticorruzione è consultabile al seguente link:

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato_5_tabellalivello_dirischio_errata_corrige.pdf

3 Scala di valori e frequenza della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

4 Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

5 Valutazione complessiva del rischio:

Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)-

7.4 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

Aree di rischio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi	Indicatori	Modalità di verifica della attuazione
A) Area: acquisizione e progressione del personale 1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.Verifica dei curricula e delle capacità 2. pubblicizzazione delle procedure	Continui nel tempo	100 % atti relativi	Report annuale
	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Definizione delle procedure e verifiche	Una volta l'anno entro il 30 settembre di ogni anno	100 % atti relativi	Report annuale
	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Sensibilizzazione al tema e formazione specifica	Continui nel tempo	Numero di colloqui o incontri formativi	Report annuale
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del bando 10. Redazione del cronoprogramma 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 12. Subappalto 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Definizione delle procedure e pubblicizzazione	Continui nel tempo	100 % atti relativi	Report annuale
	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Definizione delle procedure e pubblicizzazione	Continui nel tempo	100 % atti relativi	Report annuale
	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica	Continui nel tempo	Copie diffuse del codice etico, numero di colloqui e incontri formativi	Report annuale
C) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Definizione delle procedure e pubblicizzazione	Continui nel tempo	100 % atti relativi	Report annuale
	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Definizione delle procedure e verifiche	Continui nel tempo	100 % atti relativi	Report annuale
	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica	Continui nel tempo	Copie diffuse del codice etico, numero di colloqui e incontriformati vi	Report annuale
D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Definizione delle procedure e pubblicizzazione	Continui nel tempo	100 % atti relativi	Report annuale

per il destinatario 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN e nel contenuto	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Definizione delle procedure e verifiche	Continui nel tempo	100 % atti relativi	Report annuale
	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica	Continui nel tempo	Copie diffuse del codice etico, numero di colloqui e incontri formativi	Report annuale

7.5 Misure di prevenzione comuni e obbligatorie

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie:

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:

- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;

c) nella redazione degli atti, attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;

d) nei rapporti con gli utenti, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

e) nel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;

f) nell'attività contrattuale:

rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;

privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);

assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia;

assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi

verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;

g) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, specificare nell'atto di conferimento la carenza di professionalità interne;

- h) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente, operare mediante l'utilizzo di procedure trasparenti e in coerenza con la performance;
- i) nell'individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all'atto dell'insediamento, la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

8. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2017-2019

Il Programma triennale per la trasparenza 2019 - 2021 costituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano e viene approvato con la stessa delibera di approvazione.

9. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Codice di comportamento, predisposto in conformità al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano e viene approvato con la stessa delibera di approvazione.

Nel Codice di Comportamento è atteso, in particolare, da parte del dipendente:

- il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Piano;
- la collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare riguardo alla comunicazione di dati, alla segnalazione di situazioni rilevanti ai fini dell'attività di prevenzione ed alla segnalazione di eventuali situazioni di illecito.

10. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

In un contesto nel quale la normativa non prevede la semplice introduzione di nuovi adempimenti, ma si preoccupa fortemente dell'effettività dell'azione di prevenzione, la formazione rappresenta un elemento di fondamentale importanza.

Tenuto conto delle caratteristiche dell'Ordine, l'attività di formazione sarà rivolta al personale collaboratore e ai membri del Consiglio, in modo da assicurare la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T., Codice di comportamento) da parte di coloro che svolgono funzioni attive nell'ambito dell'Ordine. Iniziative specifiche potranno essere dedicate o estese a coloro che collaborano a vario titolo con l'ente.

A tal fine il Responsabile provvederà a predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio un piano annuale di formazione, comprendente attività formative, distinte in:

- percorsi di formazione "base", finalizzati ad assicurare la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T., Codice di comportamento) per tutti i dipendenti e collaboratori;
- percorsi di formazione "specifici" dedicati all'approfondimento delle materie inerenti le attività e gli ambiti a maggior rischio di corruzione;
- percorsi di aggiornamento annuale e sistematici in caso di introduzione di novità significative nella disciplina normativa che regola le materie in questione.

11. ALTRE INIZIATIVE

Nell'ottica di dare concretezza ai principi contenuti nella legge 190/2012, in integrazione alle misure sopra descritte si prendono in considerazione le seguenti ulteriori attività.

11.1 Rotazione del personale

L'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e dell'assenza di personale dipendente non può attuare la rotazione del personale.

11.2 Astensione in caso di conflitto di interessi

L'art. 1, comma 41 della L. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis della L. 241/1990, prevedendo che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La disciplina del conflitto di interessi e dei casi di astensione, chiaramente prevista in un'ottica di prevenzione della corruzione, è stata riportata all'interno del Codice di Comportamento elaborato in base al DPR 62/2013 e parte integrante del presente piano, in modo da garantirne l'applicabilità da parte del personale. Nelle prossime fasi di aggiornamento del Piano potrà essere predisposta una apposita modulistica per le comunicazioni previste dalla disciplina in questione.

10.3 Monitoraggio e controllo

Riguardo al monitoraggio dei termini per la conclusione dei procedimenti, dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dell'attuazione del P.T.P.C.T., la ridotta struttura dell'Ordine consente di operare un controllo costante da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in qualsiasi momento può richiedere a chi ha istruito e/o adottato un provvedimento, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fatti corruttivi o illegalità.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolgerà verifiche a campione al fine di valutare, in base ai dati anagrafici disponibili, la sussistenza di eventuali vincoli di parentela o affinità, sussistenti tra i soggetti che stipulano contratti con l'Ordine o sono destinatari di vantaggi economici di qualunque genere, e i dipendenti dell'ente o i membri del Consiglio.

12. EVENTUALI SANZIONI IRROGATE

Al momento della redazione ed approvazione dell'atto non si rileva l'irrogazione di alcuna sanzione.

13. LA TRASPARENZA

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni", scaturisce dalla disciplina per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190.

Come già evidenziato nella premessa, la questione dell'applicabilità della suddetta normativa agli ordini e ai colleghi professionali, caratterizzata a lungo da notevoli controversie interpretative, è stata oggetto della delibera 21 ottobre 2014 n. 145/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in base la quale ha disposto che gli Ordini professionali, anche di livello territoriale, avendo la natura giuridica di enti pubblici non economici, sono destinatari della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e conseguenti decreti delegati, fra cui appunto il D.Lgs. n. 33/2013.

A seguito della suddetta delibera ANAC n. 145/2014, il presente programma triennale dà attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, tenendo conto delle linee guida approvate con delibera ANAC n. 50 del 4 luglio 2013.

Per l'elaborazione del presente Programma sono stati coinvolti i Consiglieri dell'Ordine territoriale dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Belluno, in particolare mediante il confronto sulle informazioni aventi ad oggetto l'applicazione della normativa sulla trasparenza, la discussione e conseguente adozione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Il presente Programma resta aperto a proposte e contributi migliorativi, anche esterni, che potranno essere presi in considerazione ed introdotti nella fase di approvazione del prossimo aggiornamento entro il 31 gennaio 2020 e successivamente in base al costante monitoraggio del piano stesso.

14. II QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.97 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 2015 n.124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*

INOLTRE:

- Linee guida approvate con delibera ANAC n. 50 del 4 luglio 2013.
- Delibera ANAC 21 ottobre 2014 n.145/2014 avente per oggetto : *"Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali"*
- Delibera del Consiglio dell'Autorità del 28 dicembre 2016 n.1310 *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016"*

15. IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

Il principio di trasparenza definito all'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 esprime la volontà di far conoscere e rendere partecipi i cittadini all'attività della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici: la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. (accesso civico).

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della amministrazione di un ente.

Strumento fondamentale di attuazione di tale disciplina è la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione dell'ente allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Il presente programma triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 33/2013 e delle Linee guida dell'ANAC sopra richiamate, risponde alle finalità di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e promuovere la trasparenza anche come misura finalizzata alla prevenzione della corruzione; a tal fine costituisce una sezione parte integrante del Piano per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013.

Il P.T.P.C.T. è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno.

L'Ordine è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

16. SOGGETTI E FUNZIONI

A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione: approva le Linee Guida in materia di Trasparenza; esercita la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa e sull'effettiva applicazione delle misure adottate da amministrazioni ed enti pubblici, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

A livello decentrato e locale le singole pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla normativa e dalle delibere dell'ANAC.

Per quanto riguarda l'**Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno** sono individuati i seguenti soggetti:

a) il Consiglio

- nomina il Responsabile della Trasparenza;
- approva il Programma triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, e i suoi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati all'attuazione della trasparenza.

b) Il Responsabile della trasparenza

Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, e della delibera ANAC 50/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando agli organi competenti eventuali casi di mancato o ritardato adempimento degli stessi, inoltre, provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza da sottoporre al Consiglio per l'adozione, nel quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione ed iniziative di promozione della trasparenza.

Responsabile della trasparenza per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno (da qui in avanti indicato come "Responsabile") è stato nominato, con delibera del consiglio del 10 gennaio 2017 il dott. For. Angelo Troian, quale anche Responsabile per la prevenzione della corruzione in una logica di semplificazione ai sensi dall'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile potrà avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, della collaborazione dei consiglieri e di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione dell'Ordine, i quali prestano nei confronti del Responsabile la collaborazione necessaria e le informazioni richieste ai sensi di legge.

17. ACCESSO CIVICO

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile per la trasparenza ad altro consigliere dell'Ordine, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

Il responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013: il Consigliere Dott. For. Graziano Martini Barzolai.

18. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

L'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e le Linee guida approvate con delibera ANAC n. 50/2013 contengono la ricognizione degli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge e indicano come deve essere articolata la sezione "Amministrazione trasparente" di ogni sito istituzionale delle amministrazioni ed enti pubblici.

Con l'approvazione del presente Programma vengono recepite le prescrizioni e le indicazioni sopra specificate, a cui si fa rinvio, sia con riferimento ai contenuti degli obblighi di pubblicazione, sia alle scadenze previste, nonché alla articolazione della apposita Sezione "Amministrazione trasparente" che sarà realizzata sul sito istituzionale dell'Ordine territoriale in conformità alle prescrizioni suddette. Si riporta comunque di seguito un elenco con le voci essenziali degli obblighi di pubblicazione:

- Disposizioni generali:
- Organizzazione:
- Consulenti e collaboratori:
- Personale
- Bandi di concorso:
- Performance:
- Enti controllati:
- Attività e procedimenti:
- Provvedimenti:

- Controlli sulle imprese:
- Bandi di gara e contratti:
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici:
- Bilanci:
- Beni immobili e gestione patrimonio:
- Controlli e rilievi sull'amministrazione:
- Servizi erogati:
- Pagamenti dell'amministrazione:
- Opere pubbliche:
- Pianificazione e governo del territorio:
- Informazioni ambientali:
- Strutture sanitarie private accreditate:
- Interventi straordinari e di emergenza:
- Altri contenuti - Corruzione:
- Altri contenuti - Accesso civico:
- Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati:
- Altri contenuti - Dati ulteriori:

18.1 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'ordine, sotto la vigilanza del responsabile della Trasparenza, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile.

18.2 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Considerate l'organizzazione e le dimensioni dell'Ordine, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale.

19. PROCEDURA PER LA RACCOLTA DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI DA PARTE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI - WHISTLEBLOWING

La segnalazione di illecito, indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ordine e può essere presentata da parte dei dipendenti o collaboratori.

Ogni segnalazione, comunque pervenuta, sarà inserita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in un registro delle segnalazioni assegnando a ciascuna un numero progressivo. Per l'inoltro della segnalazione tramite e-mail, l'Ordine ha elaborato un apposito modello che dovrà essere utilizzato dal "segnalante" e che sarà reperibile nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale. (Allegato A).

19.1 Gestione della segnalazione di illecito

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione potrà avvalersi del supporto e della collaborazione dei Consiglieri. All'esito della verifica, qualora la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in relazione alla natura della violazione provvederà a:

- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente, nei casi più gravi;
- comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio per l'avvio della relativa azione;
- indicare alle strutture competenti gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Ordine.

Qualora la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante.

19.2 Tutela del dipendente o collaboratore che segnala gli illeciti (c.d. whistleblowing)

L'art. 1 comma 51 della legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede la tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti di cui lo stesso sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

In particolare, il dipendente dell'Ordine che denunci all'Autorità Giudiziaria, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, inoltre, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale, se ritiene, ad un primo esame, che sussista tale discriminazione:

- a. segnala quanto accaduto al Consiglio. Il Consiglio, se lo ritiene opportuno, adotta le adeguate misure ripristinatorie;
- b. valuta l'opportunità di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Allegato B

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. whistleblower)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro l'Ordine, fatti di illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'ENTE debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti e i collaboratori che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- l'ENTE ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i fatti relativi alla discriminazione subita.

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	/ / gg/mm/aaaa
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	UFFICIO _ (indicare denominazione e indirizzo della struttura) ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO: _ _ (indicare luogo e indirizzo)
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO :	penalmente rilevanti poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare susceptibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'ENTE di appartenenza o ad altro Ente Pubblico susceptibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'ENTE altro: _____ (specificare)
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	

AUTORE/I DEL FATTO	
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO	
DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	

(luogo e data)

_____ -

(firma)
